



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI PERUGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA DI ADOZIONE

(art 44, comma 1 lett d, L. 184/1983)

Il Tribunale per i Minorenni di Perugia, riunito in Camera di Consiglio e composto da:

Dott.ssa Giuseppina Arcella -Presidente

Dott.ssa Giulia Leoncini -Giudice relatore

Dott.ssa Nicoleta Margareta Ginga -Giudice Onorario

Dott Giampiero Cheli Crispolti-Giudice Onorario

ha pronunciato la seguente sentenza nella causa avente ad oggetto la richiesta di adozione, avanzata ai sensi dell'art 44 Legge 4.5.1983 n. 184 da:

_____ rappresentato e difeso dall'Avv.

Simone Marchetti,

nei confronti di:

nell'interesse del minore

con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;

OGGETTO: Adozione in casi particolari (Art. 44 - I° co., lett. d) legge 184/1983

CONCLUSIONI

L'Avv. Marchetti all'udienza del 18.12.2025 si riportava al ricorso, insistendo per l'accoglimento;

Il P.M. con atto del 15.1.2026 esprimeva parere contrario all'accoglimento del ricorso;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il sig. _____, con ricorso depositato in data 14.3.2025, chiedeva a questo Tribunale pronuncia di adozione in casi particolari ai sensi dell'art. 44 della legge n. 184/1983 nei confronti del minore _____; a sostegno della propria domanda dichiarava di voler adottare il minore, figlio della sola sig.ra _____ e mai riconosciuto dal padre biologico, in quanto sin dall'inizio della relazione con la _____ conosceva il piccolo

(che allora aveva poco più di un anno) e sviluppava negli anni con il bambino un profondo e stabile rapporto affettivo. Data l'assenza del padre biologico nella vita di [redacted] il ricorrente, insieme alla madre del minore, si occupava del bambino con riguardo a tutti gli aspetti della vita di questo (sanitari, scolastici, educativi) e contribuiva al suo mantenimento. Dalla coppia, poi, nasceva un altro figlio, [redacted]

Il ricorrente deduceva che dopo 9 anni di convivenza la coppia si separava e provvedeva a regolamentare il diritto di visita paterno del solo minore [redacted] presso il Tribunale Ordinario di Spoleto; nei giorni di permanenza di [redacted] presso il padre anche il minore [redacted] si reca dal Sig. [redacted] dal momento che tra i due vi è a tutti gli effetti un rapporto padre/figlio. L'istruttoria, in adempimento dell'onere di verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 44 l. 184/1983 e dell'idoneità all'adozione a realizzare il preminente interesse del minore ex art. 57 l. 184/1983, veniva svolta attraverso l'acquisizione di informazioni sul ricorrente e sul nucleo del minore tramite il Servizio territoriale e il Comando Provinciale dei Carabinieri di Perugia.

L'equipe affidi di Foligno trasmetteva la relazione dell'8.8.2025 da cui si evince che sin dal primo incontro con la coppia emergeva la circostanza che il minore [redacted] non era stato messo al corrente né della presente procedura di adozione, né del fatto di non essere figlio naturale del Sig. [redacted] in ogni caso, l'equipe riferiva che in base a quanto dichiarato dalla coppia il bambino da sempre riconosceva il Sig. [redacted] come proprio padre in tutte le situazioni, sia scolastiche che sociali, e che la madre aspettava che il figlio fosse abbastanza grande e cominciasse a porsi delle domande sulle differenze con il fratello (nel cognome e nell'aspetto) per affrontare l'argomento. Dalla relazione si evince, inoltre, che la Sig.ra [redacted] dichiarava di essere d'accordo con la richiesta di adozione del ricorrente, atteso che questo ha sempre, di fatto, svolto il ruolo di padre anche nei confronti di [redacted] e lo ha sempre fatto in modo adeguato.

Si svolgeva l'udienza del 18.12.2025 nella quale il ricorrente e la madre biologica riferivano di avere reso nota la situazione al minore, il quale reagiva in maniera tranquilla; la madre, poi, si dichiarava favorevole all'adozione del bambino da parte del ricorrente e quest'ultimo confermava la propria volontà di adottare [redacted]

Il minore non veniva ascoltato da questo Tribunale, attesa la tenera età.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e va accolta.

Il Collegio evidenzia, anzitutto, che il caso in esame rientra nella fattispecie prevista dall'art. 44, let. d) L. 184/1983; la Suprema Corte si è pronunciata in tema di adozione in casi particolari di cui all'art. 44 L. 184/1983 let. d), con la sentenza del 22 giugno 2016, n. 12962; tale pronuncia ha delimitato il contenuto da attribuire alla disposizione "*constatata impossibilità di affidamento preadottivo*", condizione questa – in cui deve trovarsi il minore adottando – indispensabile per l'applicazione di tale fattispecie di adozione.

In particolare, nella pronuncia si evidenzia che "*coerentemente con il sistema della tutela dei minori e dei rapporti di filiazione biologica ed adottiva attualmente vigente, deve ritenersi sufficiente l'impossibilità "di diritto" di procedere all'affidamento preadottivo e non solo quella "di fatto", derivante da una condizione di abbandono in senso tecnico-giuridico o di semi abbandono (articolo 8, comma 1)*". Ne consegue che l'adozione in casi particolari può essere pronunciata in tutte le fattispecie in cui, pur in difetto dello stato di abbandono, sussista in concreto l'interesse del minore a vedere riconosciuti i legami affettivi sviluppatisi con altri soggetti, che se ne prendano cura.

La Corte sottolinea, inoltre, che "*Il quadro della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti umani è del tutto coerente con le conclusioni raggiunte, dal momento che si sta sempre più affermando, in particolare nei procedimenti adottivi, il principio secondo il quale il rapporto affettivo che si sia consolidato all'interno di un nucleo familiare, in senso stretto o tradizionale o comunque ad esso omologabile per il suo contenuto relazionale, deve essere conservato anche a prescindere dalla corrispondenza con rapporti giuridicamente riconosciuti, salvo che vi sia un accertamento di fatto contrario a questa soluzione*".

Infine, la Suprema Corte, nella medesima pronuncia, aggiunge che "*all'adozione in casi particolari prevista dall'articolo 44, comma 1, lett. d), possono accedere sia le persone singole che le coppie di fatto*".

Lo stesso art. 44, infatti, al comma 3, specifica che "*nei casi di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1 l'adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato*".

Quanto al caso in esame, è indubbio che esso è riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 44, let. d. L. 184/1983; ebbene, l'unico requisito richiesto dall'art. 44 let. d. L. 184/1983 è quello della "*constatata impossibilità di affidamento preadottivo*" nei termini specificati dalla Suprema Corte e sopra richiamati, derivante dall'insussistenza di una condizione di abbandono che, unitamente alla previsione dell'art. 57, l. 184/1983, impone l'accoglimento

della domanda di adozione coparentale ogni qualvolta siffatta adozione consenta di realizzare il preminente interesse del minore.

Sebbene la madre naturale del minore e il ricorrente si siano di fatto separati, è evidente che l'adozione del minore da parte dell'istante sia idonea a realizzare il preminente interesse del medesimo, dovendosi salvaguardare la continuità affettiva, la conservazione del rapporto affettivo, educativo e di sostegno materiale e morale già consolidato all'interno del nucleo familiare e conferire tutela giuridica alla stabile e pregressa situazione familiare.

La relazione dell'Equipe affidi comprova che il ricorrente e la madre del minore hanno condiviso un progetto familiare che ha condotto alla nascita del minore e visto il sig.

i prendersi cura anche del minore , provvedendo a tutte le sue necessità unitamente alla madre naturale. Si ribadisce quindi che il legame affettivo tra il ricorrente e il minore è tale per cui il bambino ha sempre considerato il Sig. quale proprio padre (anzi, ha creduto che fosse tale fino a poco tempo fa), sicché il bambino mantiene il proprio interesse ad essere adottato dal ricorrente anche se il legame di coppia con la madre naturale è venuto a cessare.

E' emerso, infatti, che anche dopo la separazione tra i genitori il minore ha continuato a vedere regolarmente l'istante, seguendo il fratello quando questo si recava dal padre nei giorni di sua "spettanza". Del resto, la madre del minore, pur essendosi separata dal ricorrente, ha prestato il consenso all'adozione, riconoscendo essa stessa il legame tra l'istante e il figlio e la necessità che al rapporto sia conferito riconoscimento giuridico nell'interesse d

Sussistendo, quindi, le condizioni di legge deve emettersi l'invocata pronuncia di adozione in caso particolare prevista dall'art 44 co. 1 lett d) legge adozione.

P.Q.M.

Il Tribunale per i Minorenni, applicati gli artt. 56 e 57, in relazione all'art. 44 - 1° comma lett. d) della legge 184/83 modificato dalla legge 149/2001:

Dichiara

l'adozione in casi particolari del minore !

da parte di , ivi residente in "

e che il minore a seguito dell'adozione venga a chiamarsi: "

Ordina

All'adottante di effettuare l'inventario dei beni (se esistenti) dell'adottato e di trasmetterlo al Giudice Tutelare entro un mese dalla comunicazione della presente sentenza (art. 49 L. A.);

Dispone

che, a cura della Cancelleria, copia della presente sentenza sia notificata al P.M. e all'istante, come in atti domiciliato, nonché, una volta divenuta definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile, per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottata.

Si fa onere al ricorrente di notificare la presente sentenza alla madre del minore.

Perugia, 05/02/2026

Il Giudice Relatore

Dott.ssa Giulia Leoncini

La Presidente del Collegio

Dott.ssa Giuseppina Arcella